



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 16 novembre 2021 - n. XI/5508

Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) – aggiornamento delle modalità organizzative 3

Delibera Giunta regionale 16 novembre 2021 - n. XI/5509

Sostegno agli enti di terzo settore – Integrazione alla d.g.r. XI/4867 del 14 giugno 2021. 5

Delibera Giunta regionale 16 novembre 2021 - n. XI/5510

Sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale (d.lgs. 117/2017). Integrazioni al piano operativo 2019 approvato con d.g.r. XI/3208 del 3 giugno 2020 7

Delibera Giunta regionale 16 novembre 2021 - n. XI/5518

«Intervento a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19» – Approvazione dei criteri dell'iniziativa 10

Delibera Giunta regionale 16 novembre 2021 - n. XI/5520

Determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei contributi di cui alla d.g.r. del 26 luglio 2021, n. 5091 avente ad oggetto «Determinazione dei criteri e della procedura per l'assegnazione dei contributi regionali alle emittenti radiofoniche e televisive locali e alle testate giornalistiche locali on line, ai sensi delle lettere b) e c) del comma 5 dell'articolo 5 bis della legge regionale 25 gennaio 2018, n. 8 (Misure di sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali)» 16

Delibera Giunta regionale 16 novembre 2021 - n. XI/5523

Aggiornamento delle disposizioni di cui alla d.g.r. 29 marzo 2021 - n. XI/4488 «Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano». 18

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente struttura 17 novembre 2021 - n. 15577

Avviso per lo sviluppo dei progetti finanziati con decreto 16298/2020 per lo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017 196

Decreto dirigente struttura 17 novembre 2021 - n. 15589

Determinazioni in merito al bando congiunto Regione Lombardia e Fondazione Cariplo «Bando per il sostegno dell'ordinaria attività degli enti di terzo settore» di cui al decreto n. 8652 del 24 giugno 2021. Approvazione elenchi dei soggetti ammessi e finanziabili, dei soggetti ammessi e non finanziabili e dei soggetti non ammessi 233

D.G. Autonomia e cultura

Decreto dirigente struttura 16 novembre 2021 - n. 15503

approvazione della graduatoria ed assegnazione dei contributi ai progetti presentati sul bando approvato con d.d.s. n. 8148 del 15 giugno 2021 – Bando per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo e acquisto ed installazione di apparecchiature digitali per la proiezione – art. 42 c. 1 lett. c) l.r. 25/2016 – anno 2021 259

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 11 novembre 2021 - n. 15261

2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.C.1.1 – Progetto ID 1397802 - Bando «Al Via - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali»: rideterminazione del finanziamento concesso all'impresa Officine fratelli Taiocchi s.p.a. e revoca parziale dell'agevolazione concessa ed erogata e contestuale accertamento della somma di euro 531,57 sull'esercizio finanziario 2021 270

Serie Ordinaria n. 46 - Venerdì 19 novembre 2021

D.g.r. 16 novembre 2021 - n. XI/5518
«Intervento a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19» - Approvazione dei criteri dell'iniziativa

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;

Visto l'art. 1 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche» con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021;

Rilevato che i provvedimenti adottati a livello nazionale volti a contrastare la diffusione del COVID-19 hanno determinato, tra le altre, la chiusura e/o forti limitazioni all'accesso ad attività ricreative e culturali, con impatto immediato e negativo sulle attività economiche connesse;

Visto l'art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21-5-2021) che ha istituito un Fondo per l'anno 2021 pari a euro 220.000.000,00 da ripartire tra le Regioni e da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19;

Visto l'art. 8 comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» che ha previsto un incremento del citato Fondo pari a euro 120.000.000,00 di cui euro 20.000.000,00 destinati a interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;

Visto il d.p.c.m. del 30 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2021, n. 224, avente ad oggetto «Riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, tra le regioni e le province autonome per un totale di 340 milioni di euro» che destina a Regione Lombardia euro 2.972.029,47 (cfr art. 8, c. 2 d.l. 73/2021) per interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;

Dato atto che le risorse destinate a interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, trasferite a Regione Lombardia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 20 settembre 2021, n. 250960, sono state accertate sul bilancio regionale con decreto 14847 del 4 novembre 2021 e risultano disponibili sul capitolo di spesa 14.01.104.15125;

Valutato che:

- Possono presentare domanda le imprese regolarmente iscritte in Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) alla data del 1° gennaio 2019, che svolgano un'attività riconducibile ad almeno una delle seguenti definizioni:
 - Parco tematico, Parco di divertimento ai sensi dell'art. 2 lett. D) del d.m. 18 maggio 2007, con sede stabile o permanente in possesso di licenza di esercizio;
 - Giardino zoologico compresi gli acquari, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 21 marzo 2005, n. 73, in possesso di licenza di cui all'art. 4 del medesimo decreto legislativo;
 - Parco geologico - in conformità/analogia alla definizione di geoparco fornita dall'UNESCO, un parco geologico comprende un sito geologico (geotopo) di dimensioni non specificate o un insieme di più geotopi di particolare importanza geoscientifica regionale e nazionale, rarità o bellezza, e che possono essere considerati rappresentativi di un paesaggio e della storia della sua formazione geologica. Oltre ai siti geologici, i geoparchi devono presentare punti d'interesse archeologico, ecologico, storico e culturale già accessibili dal punto di vista turistico;
- la sede che ospita una delle precedenti attività deve necessariamente essere collocata sul territorio lombardo;

- possono accedere al contributo le imprese di dimensioni micro, piccole, medie e grandi;
- le imprese devono risultare attive al momento della presentazione dell'istanza;
- i requisiti formali di ammissibilità che devono essere posseduti contemporaneamente sono:
 - essere imprese dotate di un sistema di bigliettazione automatica in attuazione del decreto ministeriale 13 luglio 2000 «Attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche» o comunque di un sistema di emissione dei biglietti analogo che possa documentare il calo degli incassi, anche in occasione di controlli successivi;
 - aver subito un calo di almeno il 30% dei ricavi derivanti dall'emissione dei biglietti valutato confrontando tali ricavi nell'anno 2019 e quelli inferiori del 2020;
 - aver subito un calo dei ricavi pari almeno al 30% confrontando il dato nell'anno 2019 e quello inferiore del 2020;

Valutato inoltre che:

- il contributo è a titolo di ristoro senza vincolo di rendicontazione;
- ciascuna impresa ha diritto ad un solo contributo;
- le risorse sono assegnate ai soggetti richiedenti in maniera proporzionale alla variazione di ricavi subita tra il 2019 e il 2020;
- il contributo non potrà in ogni caso essere superiore al calo dei ricavi confrontando il dato nell'anno 2019 e quello inferiore del 2020;

Ritenuto pertanto di definire i criteri e le modalità di attuazione, così come indicati all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID» che all'art. 10-bis. «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19» inseriti in sede di conversione dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 e in vigore dal 25 dicembre 2020 che prevede che «i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

Valutato che il contributo di cui al presente provvedimento rispetti le condizioni di cui all'art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 in relazione sia agli aiuti di stato, sia in merito all'eccezionalità della misura legata esclusivamente all'emergenza COVID 19;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, di non applicare la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973 in sede di erogazione del rimborso contributo;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii.;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 con particolare riguardo alla

deroga prevista a favore delle micro e piccole imprese;

- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e, innalzando a 1.800.000,00 euro il plafond per beneficiario, al lordo di oneri e imposte, per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo»;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal d.l. 22 marzo 2021 n. 41, convertito con legge 69/2021, ed in particolare:

- il titolo II - capo II «Regime quadro della disciplina degli aiuti», oggetto di notifica alla Commissione Europea, a copertura degli aiuti concessi da tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto

forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Visto il d.l. 14 agosto 2020 n. 104 ed in particolare l'art. 62 concernente Aiuti alle piccole imprese e alle microimprese notificato alla Commissione Europea;

Viste:

- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 «COVID-19: amendment to SA.57021 - Regime Quadro - Aid to small and micro enterprises» autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 da parte della Comunicazione sopra citata, con particolare riguardo alla deroga prevista a favore delle micro e piccole imprese;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-59655-59827, recependo la proroga del termine di validità al 31 dicembre 2021 e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposte dalla Comunicazione (2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

Stabilito, pertanto, che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno inquadrati nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-58547-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Stabilito che tali aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto:

- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti previsti dai Regolamenti «de Minimis» o dai Regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019;
- nel caso delle microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, possono essere concessi qualora le stesse dichiarino di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);
- qualora la concessione di nuovi Aiuti in «Quadro Temporaneo» comporti il superamento dei massimali sopra richiamati, al soggetto richiedente sarà applicata la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di restare entro i massimali previsti in analogia a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essersi trovate in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 o, per le microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza, di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano

Serie Ordinaria n. 46 - Venerdì 19 novembre 2021

revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 per l'aiuto SA.62495 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 17496;

Stabilito di demandare al dirigente competente l'adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento, compresa la definizione delle modalità di presentazione delle richieste, mediante apposita piattaforma «Bandi on Line»;

Stabilito che è demandata agli uffici regionali competenti;

- l'istruttoria delle domande pervenute;
- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione e in fase di verifiche propedeutiche ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Acquisito, nella seduta del 2 novembre 2021 il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. X/5371/2021 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019;

Dato atto che la dotazione finanziaria della misura di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, pari a € 2.972.030,00, trova copertura per l'anno 2021 a valere sul capitolo di spesa n. 15125 «TRASFERIMENTI STATALI DESTINATI A PARCHI TEMATICI EX ARTICOLO 26 DECRETO LEGGE N. 41/2021, CONVERTITO CON L. 69/2021, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI PER IL RISTORO DELLE CATEGORIE SOGGETTE A RESTRIZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19», che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

Vista la legge regionale 27 novembre 2020 - n. 22 «Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020» che all'art. 6 «Deroga alle compensazioni di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della l.r. 34/1978» prevede che:

- in sede di erogazione delle risorse destinate all'attuazione delle misure a beneficio di microimprese e lavoratori autonomi con partita IVA individuale necessarie a mitigare gli effetti economici dell'emergenza causata dal COVID-19, non si applicano le disposizioni sulla compensazione fra crediti e debiti di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione);
- la Giunta regionale, in caso di eventuali ulteriori misure aventi analoghe finalità, prevede, nello stesso provvedimento che dispone la misura, l'eventuale applicazione della disposizione di cui al primo periodo;

Stabilito, pertanto, che per le agevolazioni concesse sulla base dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020 sull'agevolazione non si applica la compensazione di cui all'art. 55, c. 2 della l.r. 34/1978;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di definire i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa a sostegno dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, così come indicati all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria della misura di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è pari a € 2.972.030,00, per l'anno 2021 a valere sul capitolo di spesa n. 15125 «TRASFERIMENTI STATALI DESTINATI A PARCHI TEMATICI EX ARTICOLO 26 DECRETO LEGGE N. 41/2021, CONVERTITO CON L. 69/2021, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI PER IL RISTORO DELLE CATEGORIE SOGGETTE A RESTRIZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19», che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

3. di prevedere che le agevolazioni della misura di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono concesse, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo (31 dicembre 2021 salvo proroghe del Regime e dell'Aiuto) nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

4. di stabilire che per le agevolazioni concesse sull'iniziativa di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020 sull'agevolazione non si applica la compensazione di cui all'art. 55, c. 2 della l.r. 34/1978;

5. di prevedere che sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, di non applicare la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973 in sede di erogazione del contributo;

6. di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente competente l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ivi compresi i necessari atti contabili nonché la modalità di presentazione delle richieste mediante apposita piattaforma «Bandi on Line»;

7. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it anche nella sezione amministrazione trasparente in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013 ex art. 26.

Il segretario: Enrico Gasparini

Allegato A

TITOLO	INTERVENTO A FAVORE DEI PARCHI TEMATICI, ACQUARI, PARCHI GEOLOGICI E GIARDINI ZOOLOGICI, CATEGORIE SOGGETTE A RESTRIZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 – APPROVAZIONE DEI CRITERI DELL'INIZIATIVA.
FINALITA'	Sostenere l'attività economica di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici che ha subito un impatto negativo a causa dei provvedimenti adottati a livello nazionale volti a contrastare la diffusione del COVID-19 che ne hanno determinato la chiusura e/o forti limitazioni all'accesso.
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Possono presentare domanda imprese regolarmente iscritte in camera di commercio alla data del 1 gennaio 2019, attive al momento di presentazione dell'istanza, che svolgano un'attività economica che rientri in almeno una delle seguenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <u>Parco tematico, Parco di divertimento</u> ai sensi dell'art. 2 lett. D) del DM 18 maggio 2007, con sede stabile o permanente, in possesso di licenza di esercizio; – <u>Giardino zoologico compresi gli acquari</u>, ai sensi dell'art. 2 del D. lgs. 21 marzo 2005, n. 73, in possesso di licenza ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo. – <u>Parco geologico</u> - in conformità/analogia alla definizione di geoparco fornita dall'UNESCO, un parco geologico comprende un sito geologico (geotopo) di dimensioni non specificate o un insieme di più geotopi di particolare importanza geoscientifica regionale e nazionale, rarità o bellezza, e che possono essere considerati rappresentativi di un paesaggio e della storia della sua formazione geologica. Oltre ai siti geologici, i geoparchi devono presentare punti d'interesse archeologico, ecologico, storico e culturale già accessibili dal punto di vista turistico. <p>La sede che ospita una delle precedenti attività deve necessariamente essere collocata sul territorio lombardo.</p> <p>Inoltre, le imprese richiedenti devono contemporaneamente rispondere ai seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – essere dotate di un sistema di bigliettazione automatica in attuazione del Decreto Ministeriale 13 luglio 2000 "Attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche" o comunque di un sistema di emissione dei biglietti analogo che possa documentare il calo degli incassi, anche in occasione di controlli successivi; – aver subito un calo di almeno il 30% dei ricavi derivanti dall'emissione dei biglietti valutato confrontando tali ricavi nell'anno 2019 e quelli inferiori del 2020;

	<ul style="list-style-type: none"> - aver subito un calo dei ricavi pari almeno al 30% confrontando il dato nell'anno 2019 e quello inferiore del 2020; - non essersi trovate in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 o, per le microimprese e piccole imprese che si fossero trovate in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione). <p>I requisiti di ammissibilità potranno essere autocertificati dai soggetti che presentano domanda di ammissione al contributo.</p> <p>L'Amministrazione Regionale può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertarne la regolarità.</p>
SOGGETTO GESTORE	Direzione Generale Turismo, marketing territoriale e moda.
DOTAZIONE FINANZIARIA	euro 2.972.030,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Fondi di assegnazione statale ai sensi dell'articolo 26 "Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica" del decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con Legge 21 maggio 2021, n. 69 e successive integrazioni nel nuovo DL 73/2021 per l'utilizzo delle risorse assegnate alle Regioni a statuto ordinario per il sostegno delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19.
TIPOLOGIA DELL'AGEVOLAZIONE	Il contributo è a titolo di ristoro senza vincolo di rendicontazione. Ai sensi dell'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, non è applicata la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione e i contributi concessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE	Ciascuna impresa ha diritto ad un solo ristoro. Il contributo non potrà in ogni caso essere superiore al calo dei ricavi confrontando il dato nell'anno 2019 e quello inferiore del 2020. Le risorse sono assegnate ai soggetti richiedenti in maniera proporzionale alla variazione di ricavi subita tra l'anno 2019 e il 2020.
REGIME DI AIUTO	Gli aiuti sono concessi nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-58547-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del

	<p>COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.</p> <p>Gli aiuti saranno concessi entro il 31.12.2021, salvo proroghe del Regime quadro e del relativo aiuto.</p>
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	<p>La modalità di presentazione della domanda sarà definita nel provvedimento attuativo.</p> <p>I requisiti dovranno essere autocertificati ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico sulla documentazione amministrativa".</p> <p>La domanda è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della Tabella -allegato B - al D.P.R. n. 642 del 1972.</p>
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Il termine per la conclusione del procedimento di istruttoria formale delle domande è stabilito in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.</p> <p>L'eventuale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni comporta la sospensione dei citati termini di conclusione del procedimento, fino alla data di protocollo della relativa risposta.</p>
MODALITA' DI EROGAZIONE	<p>Il contributo è erogato direttamente a mezzo bonifico</p>